

Regione Autonoma della Sardegna
Assessorato dell'Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale



CONSORZIO DI BONIFICA DELL'ORISTANESE
ORISTANO



PROGETTO ESECUTIVO

CAT. P0119

Realizzazione della condotta di by-pass nella diga di "Mura Cabonis"
in agro di Milis

Elaborato:

Relazione sulle terre di scavo

All.

3.0

Revisione

il progettista
ing. Massimo Sanna

V.il Resp. del procedimento
ing. Massimo Sanna

V. il Commissario Straordinario
dott. Cristiano Carrus

Data novembre 2019

Data appr.

1. Premessa

La presente relazione è stata redatta a corredo della dichiarazione sulle terre e rocce da scavo al fine di soddisfare i requisiti di legge ai sensi del DPR 13 giugno 2017 n. 120 " *Regolamento recante la disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo, ai sensi dell'articolo 8 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164*".

2. Descrizione delle opere con riferimento agli scavi

La presente relazione accompagna il progetto esecutivo per la realizzazione di un condotta di by-pass da realizzarsi presso la Diga di Mura Cabonis in agro di Milis.

La realizzazione della condotta permetterà da un lato di progettare e successivamente lavorare a invaso vuoto e dall'altro di garantire la prosecuzione dell'esercizio irriguo della rete di Milis, tramite l'utilizzo della stazione di pompaggio in località "Murdegu".

Si prevede quindi lo scavo della condotta di by-pass e lo scavo per realizzare i pozzetti di manovra.

3. Produzione terre e rocce di scavo

La produzione di terre e rocce di scavo avverrà quindi esclusivamente a seguito delle lavorazioni sopra previste.

Lo scavo di cui sopra produce circa 300 mc di terra che attualmente costituisce il rinfilanco della condotta in acciaio e che a lavori ultimati dovranno essere utilizzati, se idonei, per completare il rinalzo e il rinterro della condotta medesima.

Le materie residue derivanti dalla demolizione dei pozzetti esistenti in cls, verranno conferiti presso discarica autorizzata.

4. Classificazione progettuale delle materie di scavo ed eventuale riuso a seguito di verifica dei loro requisiti.

Il DPR 13 giugno 2017 n. 120 stabilisce, all'art. 4, i requisiti che devono possedere i materiali di scavo per essere considerati "sottoprodotti" riutilizzabili:

"Ai fini del comma 1 e ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lettera qq), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le terre e rocce da scavo per essere qualificate sottoprodotti devono soddisfare i seguenti requisiti:

- *sono generate durante la realizzazione di un'opera, di cui costituiscono parte integrante e il cui scopo primario non è la produzione di tale materiale;*
- *il loro utilizzo è conforme alle disposizioni del piano di utilizzo di cui all'articolo 9 o della dichiarazione di cui all'articolo 21, e si realizza:*

- *nel corso dell'esecuzione della stessa opera nella quale è stato generato o di un'opera diversa, per la realizzazione di rinterri, riempimenti, modellazioni, rilevati, miglioramenti fondiari o viari, recuperi ambientali oppure altre forme di ripristini e miglioramenti ambientali;*
 - *in processi produttivi, in sostituzione di materiali di cava;*
- *soddisfano i requisiti di qualità ambientale espressamente previsti dal Capo II o dal Capo III o dal Capo IV del presente regolamento, per le modalità di utilizzo specifico di cui alla lettera b).*

Il presente documento, in accordo a quanto previsto dall'art. 5 del D.M. 161/2012, ed in congruenza con quanto riportato nella documentazione di progetto, si costituisce come Piano di Utilizzo, redatto in conformità all'allegato 5 del predetto decreto, e riguarda la gestione delle terre e rocce da scavo che proverranno dalla realizzazione delle opere in oggetto e che verranno riutilizzate all'interno del medesimo sito di produzione. La redazione di tale Piano di Utilizzo sarà onere dell'impresa esecutrice.

Si precisa inoltre che tutte le analisi dei campioni di terra e rocce, compreso il trasporto presso un laboratorio ufficiale che possa accertare le caratteristiche dei materiali prodotti dalla realizzazione delle opere in progetto, risulta a carico dell'Impresa affidataria dei lavori.

Qualora se ne individua il successivo ed integrale riutilizzo in cantiere, ricadendo nel campo di applicazione dell'art. 183 del D. Lgs. 152/06 e successive modifiche e integrazioni, il rinterro per la posa delle condotte verrà eseguito con lo stesso materiale proveniente dagli scavi stessi compresa una leggera monta a livello del piano di campagna al fine di compensare i necessari futuri assestamenti della terra di rinterro.

Oristano, novembre 2019

Il progettista

Ing. Massimo Sanna